



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca



Ufficio
Scolastico
per la
Lombardia

a.s. 2012 – 2013

Esami di stato del secondo ciclo linee guida

a cura di Agostino Miele


Nucleo di assistenza e vigilanza per gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria di 2° grado.




Indice

- La normativa
- Le Commissioni d'esame
- I Candidati interni
- I Candidati esterni
- Il Documento del Consiglio di Classe
- Il credito scolastico e i crediti formativi
- Il diario delle operazioni di esame
- La riunione preliminare
- Il contenuto dell'esame – Le prove scritte e il colloquio
- I candidati con disabilità
- I candidati con DSA
- Le assenze dei candidati – Le prove suppletive
- La verbalizzazione
- Il voto finale e la certificazione
- Gli adempimenti conclusivi
- La pubblicazione dei risultati
- Le operazioni finali

La normativa



I. La legge e il regolamento



Normativa

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma 1° [➤], che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;

Legge 10 dicembre 1997 [➤], n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 [➤], recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 [➤] – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Normativa


D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 [\[>\]](#) – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria


Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d'Aosta [\[>\]](#);


Legge 10 marzo 2000, n. 62 [\[>\]](#) “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 [\[>\]](#) “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;

Normativa

D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286 , “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige” ;

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, art.15, comma 6  (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53);

Normativa

• Legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 [➤] che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) [➤] che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

C.M. n. 5 del 17 -01- 2007 - Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n. 1. [➤];

D.M. 22 agosto 2007, n. 139 [➤], regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

Art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 [➤] che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 – norma in materia di ordinamenti scolastici;

Normativa

D.I. 29 novembre 2007 [➤], concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 [➤] – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 [➤], recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” – Valutazione del comportamento degli studenti;

Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009 [➤];

Normativa

Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 [\[>\]](#) – concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” [\[>\]](#);

Decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 - disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo [\[>\]](#);

D.M. 16 dicembre 2009, n. 99 [\[>\]](#), concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

Nota prot.n.236 del 14 gennaio 2010 – Esami preliminari per i privatisti [\[>\]](#)

Normativa

DPR 15 marzo 2010, n. 87 [\[>\]](#) - Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

D.M. 18 gennaio 2011, n. 4 - organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale [\[>\]](#);

C.M. 4 marzo 2011, n. 20 [\[>\]](#), relativa alla validità dell'anno scolastico;

C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato. [\[>\]](#)

Nota prot.n.1000 del 22 febbraio 2012 [\[>\]](#) , concernente la validità dell'anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;


Normativa

C.M. n. 88 del 18-10-2012 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato [\[>\]](#);


Ordinanza Ministeriale n.68 dell'1-8- 2012 [\[>\]](#) sul calendario delle festività e degli esami per l'anno 2012/2013; ravvisata la necessità, per ragioni connesse ai tempi di effettuazione delle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, di modificare la data della prima prova scritta suppletiva prevista nell'articolo 3 della medesima ordinanza per il giorno 4 luglio 2013, anticipandola al giorno 1 luglio 2013;

D.M. 8 febbraio 2013, n.95 [\[>\]](#), recante norme per lo svolgimento, a regime, degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.


Normativa


Ordinanza Ministeriale 24 aprile 2013, n.13, Prot. n.332 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013” 

III. Le Commissioni




Normativa

D.M. 17 gennaio 2007, n. 6  “ Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;

C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007 - Formazione delle Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico. ;

IV. I candidati con Disabilità e con DSA



Normativa


Legge n. 104 del 3/2/1992[➤],

Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005 [➤], relativa agli alunni affetti da dislessia;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 [➤], recante *Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;

DM n.5669 12 luglio 2011[➤] di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170[➤] recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida[➤] allegata al citato DM n. 5669/2011

V. Le prove scritte



Normativa

D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000 [\[>\]](#), concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;


D.M. 23 aprile 2003, n. 41 [\[>\]](#), concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Nota prot.1749 del 12 aprile 2012 [\[>\]](#) concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

D.M. 28 gennaio 2013, n.15 [\[>\]](#) “Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2012/2013;


D.M 28 febbraio 2013, n.135 [\[>\]](#),, ”Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2012/2013 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate;


VI. I crediti




Normativa


D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 , concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;

D.M. 3 ottobre 2007, n. 80 , recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 – recante norme per la valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado ;

D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 - Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico 


VII. Le aree disciplinari



Normativa

D.M. n. 358 del 18 settembre 1998 [➤], relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

VIII. La certificazione e i procedimenti amministrativi



Normativa

Legge 7 agosto 1990, n. 241 [➤] e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

D.M. n. 26 del 3 marzo 2009 [➤], concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

Articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 [➤], recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Le commissioni d'esame



Commissioni

Presidente e commissari esterni comuni per ogni due Classi/Commissioni. Per ogni classe/commissione il presidente esterno e 6 commissari, 3 esterni e 3 interni. Solo per alcuni indirizzi, 2 esterni e 2 interni (*assicurata comunque la presenza commissari prima e seconda prova*). Per ogni classe non più di 35 studenti.

N.B. candidati esterni ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti in numero non superiore al 50% degli interni. Solo in casi eccezionali possono esserci commissioni:

- con un numero maggiore di candidati esterni,
- con soli candidati esterni (solo una commissione per istituzione scolastica e solo presso istituti statali)
- ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

L. 1/07 - O.M. 13/2013, art. 4

Commissioni

Candidati esterni agli esami per l'indirizzo di Dirigente di comunità

Possono essere costituite commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

Per i candidati esterni che sostengono, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento per i programmi è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:<http://www.istruzione.it> area tematica: Esami di Stato - quadro normativo 1999/2000)

L. 1/07, art. 4 - O.M. 13/2013, art. 4, c 20

Commissioni

Per la regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali, cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, studenti in possesso del diploma professionale di tecnico con frequenza del corso annuale, previsto dalla normativa già citata, i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il servizio, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**O.M. 13/2013, art. 10 ,
D.M. 4/2011**

Commissioni

- **Il principio della parità**
- **Operazioni collegiali**
- **Sostituzione immediata dei commissari assenti** per tutta la durata delle operazioni d'esame
- **Assenze temporanee (1 giorno):** possono proseguire le correzioni di prima e seconda prova scritta; non possono proseguire le operazioni che richiedono la presenza dell'intera commissione, ivi compresi i colloqui
- **Assenza del presidente:** è sostituito dal vice, per operazioni non collegiali; non possono proseguire le operazioni che richiedono la presenza dell'intera commissione, ivi compresi i colloqui

RUOLO DEL PRESIDENTE

- **Essere presente** nelle operazioni collegiali
- **Promuovere un clima di serenità e di collaborazione** tra interni ed esterni
- **Garantire la correttezza delle procedure**
- **Orientare verso scelte corrette** sul piano pedagogico, metodologico e della valutazione
- Art 12, comma 17 : **quanto altro possa occorrere** è stabilito dal presidente della commissione d'esame.

I Candidati interni



L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - O.M. 13/2013, art. 2



Ammissione candidati interni

- a) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto sul comportamento non inferiore a sei decimi
- b) la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico

D.P.R. 122/09 – O.M. 13/2013, art 2

Ammissione candidati interni

Nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della delibera di ammissione.

Le deliberazioni di non ammissione devono essere puntualmente motivate.

L. 1/07 – D.P.R. 122/09 - D.M. 42/07 – O.M. 13/2013, art. 2

Ammissione candidati interni

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Si fa presente che, in base all'attuale normativa, il Consiglio di Classe delibera sulle valutazioni da attribuire agli alunni nelle singole discipline e nel comportamento, all'unanimità o a maggioranza. L'ammissione o la non ammissione discendono di conseguenza dai voti attribuiti.

D.P.R. 122/09 -- O.M. 13/2013, art. 2

Ammissione candidati interni

Gli esiti dello scrutinio sono pubblicati all'albo della scuola:

- per gli ammessi con l'indicazione del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura ammesso,
- per i non ammessi con la sola dicitura: non ammesso.

**L. 1/07 – D.P.R. 122/09 -D.M. 42/07 –
O.M. 13/2013, art. 2**

Ammissione candidati interni

Anche per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.):

- in caso di esito positivo, si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede di esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso";
- in caso di esito negativo non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso".

**L. 1/07 – D.P.R. 122/09 -D.M. 42/07 –
O.M. 13/2013, art. 2, comma 6**

Ammissione candidati interni

Anche per gli alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico differenziato

❑ in caso di esito positivo, si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede di esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura "Ammesso", senza alcuna aggiunta;

❑ in caso di esito negativo non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura "Non ammesso", senza alcuna aggiunta.

❑ Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. (Alunni con BES)

O.M. 13/2013, art. 2, comma 6

Ammissione candidati interni

I candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato, prevista dal DPR 21/11/2007, n. 235

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11 DPR 21/11/2007, n. 235)

O.M. 13/2013, art. 2, comma 11 e 12

Ammissione candidati interni Regione Lombardia

Nella regione Lombardia sono ammessi agli esami come candidati interni gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di leFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia.

D.Lgs. 226/05 – O.M. 13/2013, art. 2

Ammissione candidati interni Regione Lombardia

Il Direttore Scolastico Regionale dispone l'assegnazione dei candidati a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'ammissione all'Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.

Gli aspiranti ammessi all'Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata".

D.Lgs. 226/05 – O.M. 13/2013 , art. 2

Ammissione / con abbreviazione

Sono ammessi all'esame con abbreviazione di un anno gli studenti che

- hanno seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado, senza essere incorsi in ripetenze e che:
abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna disciplina
e non meno di 8/10 nel comportamento nello scrutinio finale del quarto anno,
o abbiano riportato una media non inferiore a 7/10 e non meno di 8/10 nel comportamento negli
scrutini finali dei 2 anni precedenti,
- non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

**L. 1/07 – D.P.R. 122/09- D.M. 99/09-
O.M. 13/2013, art. 2**

I Candidati esterni



L. 1/07 – L. 167/09 – O.M. 13/2013, artt. 3, 4, 5 e 7



Ammissione / candidati esterni

Sono tenuti a presentare domanda di ammissione all'esame e a quelli preliminari, all'U.S.R.

Gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati nel comune di residenza. Se nel comune di residenza non è presente alcun istituto con l'indirizzo prescelto, i riferimenti successivi sono, nell'ordine, la provincia o la regione.

L'ammissione agli esami dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare.

L'esame preliminare viene sostenuto nell'Istituto in cui il candidato esterno sosterrà l'esame di Stato, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione a cui il candidato è stato assegnato.

L'esame preliminare verte sulle materie dell'ultimo anno nonché su quelle dell'anno o degli anni precedenti per i quali il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe successiva.

Vanno considerati eventuali crediti formativi.

Il superamento dell'esame preliminare, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe per lo stesso indirizzo di studi.

L. 1/07 – L. 167/09 – O.M. 13/2013, artt. 3, 4, 5 e 7

Ammissione / candidati esterni

- I candidati esterni agli Esami di Stato negli istituti professionali, compresi quelli che compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame, debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.
- In base al nuovo ordinamento, in particolare all'art. 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento sul riordino degli Istituti professionali", che sostituisce l'area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
- Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.

O.M. 13/2013, art. 3, c. 3

Ammissione / candidati esterni

- o Il versamento di contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
- La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

O.M. 13/2013 , art. 22

Ammissione / candidati esterni Paesi UE e non UE

I candidati esterni, provenienti da Paesi UE (e, per analogia, gli studenti appartenenti a paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29), sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare.

I candidati, provenienti da Paesi non UE, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dalla normativa, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare.

I cittadini elvetici sono ammessi a sostenere, in qualità di candidati esterni, esami finali di Stato in Italia alle stesse condizioni dei cittadini italiani (Nota MPI 5/03/08).

L. 1/07 – O.M. 13/2013, art. 3, c. 9 e 10

Candidati esterni

ESAMI PRELIMINARI : Tutti

- **Idoneità alla classe quinta dello specifico indirizzo di studi**

Esame preliminare su tutte le materie del quinto anno

- **Non in possesso di idoneità alla classe quinta**

Esame preliminare sul quinto anno + gli anni eventualmente mancanti

- **Altro diploma di un altro indirizzo**

Esame preliminare “integrativo” sulle discipline mancanti

Ammessi all’esame di Stato in anni precedenti ,che non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate

Esame preliminare su tutte le materie del quinto anno

O.M. 13/2013, art. 7

Il documento del Consiglio di Classe



D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 13/2013, art 6



Il documento del Consiglio di classe

- **Esplicita l'azione educativa e didattica** del quinto anno
- **Indica:** contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso realizzato, criteri e strumenti di valutazione, risultati raggiunti
- Possono essere **allegati** eventuali atti relative alle prove effettuate e alle iniziative realizzate in preparazione dell'esame (terze prove, simulazioni delle altre prove e del colloquio, ecc.)
- **E' riferimento costante** per l'attività della Commissione (che dunque **deve** conoscerlo)
- **Il presidente è garante della coerenza** tra le scelte della Commissione d'esame e il percorso (ad es. attenersi ai **programmi effettivamente svolti** nella terza prova e nel colloquio)
- Attenzione ai **docenti esterni** provenienti da indirizzi di studio diversi
- Istituti professionali: riferimento alle esperienze di alternanza scuola lavoro (art. 6, comma 3)

Il credito scolastico e I crediti formativi



O.M. 13/2013, art 8 e art 9



Ammissione / attribuzione credito

Si applica la ripartizione del punteggio del credito scolastico prevista dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009.

I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate a questo decreto, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. 42 del 22.05.2007.

(i punteggi attribuiti sulla base delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe).

D.M. 99/09 – O.M. 13/2013, art. 8

Ammissione / attribuzione credito

Media	TAB. A Credito per candidati interni		
	3 [^]	4 [^]	5 [^]
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

D.M. 99/09 – O.M. 13/2013

Ammissione / attribuzione credito

Media	TAB. B Credito per candidati esterni/ esami idoneità
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

D.M. 99/09 – O.M. 13/2013

Ammissione / attribuzione credito

Media	TAB. C Credito per candidati esterni/ prove preliminari
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

D.M. 99/09 – O.M. 13/2013

Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni

- Per l'attribuzione dei voti utilizzare l'intera scala decimale.
- Per ogni alunno attribuzione del credito deliberata, motivata e verbalizzata.
- art. 8, comma 6

Possibilità di integrazione (motivata) della somma dei punteggi degli anni precedenti (fino a max 25), a norma dell'art.11 D.P.R. n. 323/1998 (che prevede integrazione a carattere di eccezionalità per riconoscimento sussistenza di situazione di particolare gravità che abbiano condizionato il rendimento scolastico).

D.P.R. 323/98 - D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 13/2013,art. 8

Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni

Considerazione nella banda d'oscillazione, definita in base alla media dei voti d'ammissione, dell'impegno e dell'interesse mostrato dallo studente in tutte le attività didattiche: Insegnamento della religione cattolica, attività alternative, attività di studio individuale (se vi è stato un arricchimento culturale o disciplinare specifico certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima), attività o insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento dell'offerta formativa.

I docenti di Religione Cattolica e di attività alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico rispettivamente agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti.

D.M. 99/09 – O.M. 13/2013, art. 8, c. 12,14,15,16

Ammissione / attribuzione credito

Istituti professionali

Negli istituti professionali la valutazione delle esperienze condotte in alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce in tal senso alla definizione del credito scolastico.

O.M. 13/2013, art. 8, c. 5

Ammissione / attribuzione credito

Candidati interni, Regione Lombardia

Nella regione Lombardia, agli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di leFP, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dalle norme già citate, l’attribuzione del credito scolastico viene effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni. Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/09 viene attribuito, per la classe terza, in base al punteggio del titolo di *Qualifica*, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di *Diploma Professionale*, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

D.M. 99/09 – O.M. 13/2013, art. 8, c. 17

Ammissione / attribuzione credito

- Alunni a cui non è stato attribuito il credito negli anni precedenti: penultimo e terzultimo anno applicazione Tabelle A (per promozione), B (per idoneità), C (per esami preliminari sostenuti in anni scolastici precedenti).

D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 13/2013

Ammissione / attribuzione credito

Candidati esterni

- attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari
- il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni
- possibilità, da parte della Commissione, di aumentare il punteggio di 1 punto per i candidati in possesso di crediti formativi.

D.M. 42/07 – D.M. 99/09 – O.M. 13/2013, art. 8

Crediti formativi

Il credito formativo è uno degli elementi del credito scolastico e concorre a determinarlo: non è, pertanto, un punteggio che si somma al credito scolastico né consente di uscire dalla banda in cui si inserisce il candidato sulla base della media aritmetica dei voti finali conseguiti.

Le esperienze che danno luogo al credito formativo devono essere coerenti con il tipo di corso, devono essere svolte al di fuori della scuola e devono essere dichiarate e documentate a cura dei candidati stessi.

Il Collegio dei docenti individua le attività riconoscibili come credito formativo; i consigli di classe, per gli alunni interni e per gli esterni che sostengono esami valutano queste esperienze sulla base della loro rilevanza qualitativa e della loro ricaduta sulla formazione umana dell'alunno e della coerenza con il tipo di corso a cui si riferisce l'esame..

Poiché i crediti formativi possono essere valutati anche al fine della determinazione delle prove d'esame preliminare, i candidati esterni che vogliono riconosciuti dei crediti per tale motivo devono produrre la documentazione richiesta ovviamente prima dello svolgimento delle prove

D.M. 24/02/2000, n. 49

Il diario delle operazioni di esame



O.M. 113/2013, art 12



Il diario delle operazioni di esame

Il calendario delle prove per l'a. s. 2012/2013

- ❑ **prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2013, ore 8.30;**
- ❑ ***seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 20 giugno 2013, ore 8.30.*** Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
- ❑ ***terza prova scritta: lunedì 24 giugno 2013, ore 8.30***



Il diario delle operazioni di esame

- ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 21 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 dell'ordinanza.
- Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti interessati.
- Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova.

Il diario delle operazioni di esame

- Il 24 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.
- La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa.

Il diario delle operazioni di esame

- Per i licei artistici e gli istituti d'arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.

Il diario delle operazioni di esame

- **quarta prova scritta: martedì 25 giugno 2013, ore 8.30.**
Tale prova si effettua:
- nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal **D.M. 8 febbraio 2013, n.95** alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;
- nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca.
- Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte.



La riunione preliminare



O.M. 13/2013, art 13



Riunione preliminare

Riunione plenaria

(17/6 ore 8.30 c/o Istituto di assegnazione):

- verifica presenza commissari,
- nomina del sostituto (unico per le due classi/commissioni) e dei segretari
- ordine di successione per inizio terza prova,
- operazioni disgiunte valutazione elaborati,
- operazioni disgiunte valutazione finale,
- calendario delle operazioni delle 2 commissioni.

O.M. 13/2013, art. 12

Riunione preliminare

Riunione plenaria (o successiva appositamente convocata, secondo il calendario stabilito):

- o data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e, in base al sorteggio:
 - a) ordine precedenza tra le due classi/commissioni
 - b) ordine precedenza colloqui tra esterni e interni
 - c) ordine convocazione candidati secondo lettera alfabetica(non si procede a sorteggio nel caso ci siano commissari interni in più commissioni)
- o data pubblicazione risultati di ciascuna prova scritta per ogni classe (un giorno prima della data fissata per l'inizio dei colloqui)
- o data unica pubblicazione risultati finali delle 2 classi/commissioni.

O.M. 13/2013, artt. 12, 13, 15

Riunione preliminare

Altri adempimenti:

- esame degli atti e dei documenti relativi ai candidati interni, nonché della documentazione presentata dai candidati esterni. L'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati deve essere completato prima dell'inizio dei colloqui.

•Irregolarità:

- il Presidente rileva irregolarità insanabili: ne dà comunicazione al Ministero.
- il Presidente rileva irregolarità sanabili dall'istituto sede di esame: invita il Dirigente scolastico a provvedere tempestivamente, eventualmente tramite convocazione del consiglio di classe.
- il Presidente rileva irregolarità sanabili dal candidato: invita il candidato a regolarizzare la documentazione, fissando il termine per tale adempimento.

O.M. 13/2013, art. 13

Riunione preliminare

Altri adempimenti:

- prima dell'inizio dei colloqui:
- esame lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio
- criteri terza prova e colloquio
- criteri integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino a un massimo di 5 punti

- correzione 1^a e 2^a prova scritta (la Commissione può operare per aree disciplinari, purché siano presenti almeno due docenti per area)
- correzione 3^a prova
- valutazione colloquio
- valutazione finale e relativi atti
- redazione modello di certificazione di cui al D.M. n.26/09

**D.M. 26/09 –
O.M. 13/2013**

Il contenuto dell'esame – Le prove scritte e il colloquio



D.P.R. 122/09 – C.M. 20/11 – O.M. 13/2013, art 6

Contenuto esame / le prove in sintesi

Prove scritte:

- le prime due spettano al Ministero, la terza alla Commissione (*cfr. L.n. 1/07 e O.M. 13/2013*)
- o **quarta prova scritta: martedì 25 giugno 2013, ore 8.30.**

Tale prova si effettua:

- nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dall'O.M. 13/2013;
- nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca;
- nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.

D.M. 91/10 - O.M. 13/2013, art. 12

Contenuto esame / precauzioni

- Adottare le precauzioni necessarie per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove scritte d'esame e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle prove scritte.
- Invitare i candidati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

O.M. 13/2013, art. 12, c. 5

Contenuto esame / precauzioni

- Avvertire i candidati che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.
- Vigilare sulle operazioni di stampa e duplicazione dei testi delle prove d'esame.

O.M. 13/2013, art. 12, c. 5

Contenuto esame / terza prova

- Effettuazione: 24 giugno 2013
 - Struttura: definita collegialmente entro il 21 giugno in coerenza con il documento del C.d.C.
 - Predisposizione collegiale del testo la mattina del 24 giugno
 - Orario di inizio: stabilito contestualmente dal Presidente per ciascuna Classe/Commissione, dandone comunicazione all'albo dell'istituto
 - Nessuna comunicazione ai candidati circa le materie oggetto della prova prima dell'inizio della prova stessa
- *N.B. per Licei artistici e Istituti d'arte*
 - *durata prova anche in due giorni*
 - *definizione struttura non oltre il giorno successivo il termine della seconda prova*
 - *svolgimento il giorno successivo alla definizione della struttura*

O.M. 13/2013, art. 12

Contenuto esame / terza prova

Il testo della terza prova:

la mattina del **24 giugno**

- o ogni **Classe/Commissione** lo **predispone collegialmente** sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;
- o ciascun componente deve formulare le sue proposte in **numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte** in sede di definizione collegiale della struttura della terza prova;
- o le **proposte** vanno **allegate al verbale**;

O.M. 13/2013, art. 12

Contenuto esame / uso del CAD nella prova scritta

Negli istituti che metteranno a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali, sarà possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Tecnologia delle costruzioni e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati afferenti agli indirizzi di studio interessati eseguano la prova secondo le medesime modalità operative. La Commissione adotterà le misure di vigilanza necessarie in rapporto all'eventuale utilizzo del CAD.

N.B. Assicurarsi che sia stato inibito l'accesso a INTERNET nei laboratori ove si svolge la prova.

O.M. 13/2013, art. 15, c. 2

Contenuto esame / lingua straniera – 2^a prova scritta

Qualora la materia oggetto di **seconda prova scritta sia la lingua straniera** e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la **scelta è demandata al candidato**. Nel caso in cui le tracce siano diversificate per lingua, il **candidato comunica alla commissione la lingua** che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, **prima dell'apertura dei plichi** contenenti le tracce.

Entro il giorno successivo allo svolgimento della seconda prova scritta il presidente della commissione comunica all'indirizzo e-mail luciano.favini@istruzione.it il numero dei candidati che, per svolgere la prova scritta di lingua straniera, si sono avvalsi di una delle seguenti lingue: arabo, cinese, ebraico, giapponese, russo.

O.M. 13/2013, art. 15, c. 3

Contenuto esame / lingua straniera – 2^a prova scritta

Negli *istituti tecnici per il turismo di ordinamento* la scelta della **seconda prova scritta** è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

Nei corsi linguistici interessati dalla **modalità ESABAC** il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.

Nelle **sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale** il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.

O.M. 13/2013, art. 15, c. 3

Contenuto esame / lingua straniera – 3^a prova scritta

Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di **più lingue straniere** e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta. In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000.

O.M. 13/2013, art. 15, c. 4.2

Contenuto esame / lingua straniera – 3^a prova scritta

Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.

O.M. 13/2013, art. 15, c. 4.2

Contenuto esame / lingua straniera – 3^a prova scritta

Negli indirizzi di ordinamento che prevedono, in forma sperimentale, la prosecuzione dello studio della lingua straniera oppure l'insegnamento di una seconda lingua straniera, detta disciplina può costituire oggetto d'esame in sede sia di terza prova scritta che di colloquio, ove nella Commissione risulti presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

O.M. 13/2013, art. 15, c. 9

Contenuto esame / candidati provenienti dall'estero - *prove scritte*

I candidati provenienti dall'estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).

O.M. 13/2013, art. 15, c. 12

Contenuto esame / correzione 1[^] e 2[^] prova scritta

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione (INVALSI) segnala la presenza sul proprio sito istituzionale del materiale tratto da una ricerca esemplificativa delle griglie valutative delle prove concretamente poste in essere nell'esame di Stato. La ricerca ha considerato il livello di competenza di un campione di studenti in uscita dalla scuola secondaria superiore in relazione alla padronanza della lingua italiana e, per quelli in uscita dal liceo scientifico, della padronanza dei diversi contenuti matematici e delle tecniche e strumenti.

O.M. 13/2013, art. 21 c. 10 bis

Contenuto esame / correzione 2^a prova scritta

Inoltre sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia seguendo il seguente percorso:

[Ufficio scolastico regionale per la Lombardia](#) > [Esami di stato](#) > Materiali

è presente il seguente materiale:

La prova scritta di matematica del liceo scientifico: griglia di valutazione

[Griglia di valutazione – USR Lombardia](#) (xls, 32 kb)

[Scheda studente – USR Lombardia](#) (doc, 35 kb)

[Griglia nazionale](#) (doc, 48 kb).

Per la prova di Matematica è prevista da parte del MIUR una indagine conoscitiva come per gli scorsi anni.

O.M. 13/2013, art. 21 c. 10 bis

Contenuto esame / valutazione prove scritte

- **Criteri di valutazione:** vanno stabiliti **prima** della correzione e **collegialmente**
- **Correzione:** per aree disciplinari la prima e seconda prova, collegiale la terza
- **Valutazione:** sempre collegiale
- **Giudizio analitico** riferito ai criteri che si conclude con un voto in quindicesimi; il tutto va riportato sulla scheda d'esame del candidato
- Fare attenzione, nei limiti del possibile, ai **punteggi “pesanti”** (minore possibilità di compensazione all'orale). Per l'anno 2013/2014 il voto di maturità, pari ad almeno 80/100, conterà per l'accesso all'Università. ***Il Ministero ha pubblicato le novità 2013 relative al bonus maturità***
<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus120613>
- Problema dei **tempi di correzione:** deve essere adeguato a consentire una valutazione meditata.

Contenuto esame / valutazione prove scritte

- ❑ **Si consiglia vivamente l'utilizzo di griglie di valutazione.**
- ❑ Le griglie di valutazione sono uno strumento docimologico utilizzato al fine di rendere la valutazione la più oggettiva possibile, basandola su indicatori predefiniti.
- ❑ La somma dei punteggi assegnati ai singoli indicatori determina il voto finale della prova.
- ❑ Si garantisce: trasparenza valutativa, minore soggettività, collegialità, motivazione del punteggio

N.B. Apporre la firma di tutti i membri della Commissione su ogni griglia di valutazione

Contenuto esame / risultati prove scritte

- Punteggio da pubblicare all'albo: **punteggio delle singole prove**
- **Un giorno prima** dell'inizio dei colloqui (devono trascorrere almeno 24 ore) di ciascuna classe

Contenuto esame / il colloquio

- ❖ **svolto davanti all'intera Commissione** in unica soluzione temporale
- ❖ su **argomenti di interesse multidisciplinare** attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso
- ❖ interessa **tutte le discipline** per le quali i commissari interni ed esterni e il Presidente abbiano titolo secondo la normativa vigente

O.M. 13/2013 , art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4

Contenuto esame / il colloquio

Per la conduzione del colloquio, **tre fasi**:

- **argomento, o presentazione** di esperienze di ricerca e di progetto, a scelta dal candidato,
- **argomenti di interesse multidisciplinari proposti al candidato**, con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso (preponderante rilievo deve essere riservato a questa parte del colloquio),
- **discussione** prove scritte.

N.B. Non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo le tre fasi indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.

O.M. 13/2013, art.16 - C.M. 5/07 c. 3 e 4

Contenuto esame / il colloquio

Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di tre lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a tre commissari esterni, i candidati sostengono il colloquio su tutte e tre le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo i commissari interni.

Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, con l'insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti di due lingue straniere, in cui le lingue straniere siano state affidate a due commissari esterni, e sia stato previsto l'affidamento di una sola disciplina non linguistica a un commissario esterno, i candidati sostengono il colloquio su tutte e due le lingue straniere nonché sulle discipline non linguistiche per cui abbiano titolo il commissario esterno ed i commissari interni.

O.M. 13/2013, art.16 c. 10 e 11

Alcune attenzioni

- Evitare, nei limiti del possibile, di svolgere i colloqui in orario pomeridiano.
- Accordarsi in commissione sui tempi del colloquio, fissando preventivamente il tempo medio da dedicare ad ogni fase.
- Evitare difformità di comportamento nei confronti dei vari candidati; la durata del colloquio rispetti quanto prefissato, evitando di trattenere più a lungo i candidati più problematici.

Alcune attenzioni

- **Nei confronti del candidato: chiedere chiarimenti, facilitare in caso di difficoltà, intervenire senza interrompere.**
- **Raccogliere appunti, compilare la griglia di valutazione e verbalizzare: “la verbalizzazione che descriva la procedura cui si accompagna la griglia NON richiede alcune motivazioni di giudizi, poiché questi sono implicitamente contenuti nella griglia medesima” (accompagnare la griglia con legenda).**

Commissioni: punteggi massimi

- **45 punti per le prove scritte** (15 punti per ogni prova; prova giudicata sufficiente con un punteggio non inferiore a 10);
- **30 punti per il colloquio** (prova giudicata sufficiente con un punteggio non inferiore a 20);
- **25 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni;**
- **100 punti il punteggio massimo complessivo;**
- inoltre la Commissione dispone di un punteggio integrativo fino a un **massimo di 5 punti** entro i 100 punti totali (*da attribuire solo se il candidato ha un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo delle prove d'esame pari a 70*).

L. 1/07 – O.M. 13/2013

I candidati con disabilità



O.M. 13/2013, art 17



Attenzioni: disabilità

La Commissione predispone prove **equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati che possono consistere:

- nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi
- nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti

In ogni caso devono consentire la verifica del raggiungimento di una preparazione idonea per il rilascio del **DIPLOMA D'ESAME**.

Predisposizione e svolgimento delle prove anche con l'ausilio di personale/operatori esperti

Tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e del colloquio (numero maggiore di giorni solo casi eccezionali)

**L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98, art. 13
O.M. 13/2013, art. 17, c. 1, 2, 3**

Attenzioni: disabilità

Candidati con percorso didattico **differenziato**

...La Commissione predispone prove **differenziate sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.**

Si rilascia una **ATTESTAZIONE** (*non un diploma*).

Il riferimento alle prove differenziate non va indicato nei tabelloni, ma solo nella attestazione.

**L.104/92; art. 16, c. 3
D.P.R. 323/98; art. 13
O.M. 13/2013, art. 17 c. 4**

I candidati con DSA



O.M. 13/2013, art 18



Attenzioni: DSA

La Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Possono essere previsti tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.

Può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d'anno.

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi non deve esservi menzione delle misure compensative disposte.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 13/2013 art. 18, c. 1**

Attenzioni: DSA

I candidati con diagnosi DSA, che, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 13/2013 art. 18, c. 2**

Attenzioni: DSA

I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 13/2013 art. 18, c. 3**

Attenzioni: DSA

I candidati con diagnosi DSA, che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, saranno sottoposti a prova orale sostitutiva.

La prova orale avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte.

I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

**L 170/2010, DM n.5669 12/7/2011 D.P.R. 22/6/2009, n.122 -
OM 13/2013 art. 18, c. 3**

Le assenze dei candidati

– Le prove suppletive



O.M. 13/2013, art 19



Assenze dei candidati – Prove suppletive

I candidati che sono costretti da gravi motivi, di salute o di famiglia, ad assentarsi dalle prove scritte devono chiedere di essere ammessi alla sessione suppletiva entro il giorno successivo allo svolgimento della prova da cui sono stati assenti.

Se non possono partecipare neppure alla sessione suppletiva, devono richiedere, con le stesse modalità, di partecipare ad una sessione straordinaria che si tiene nel mese di Settembre, prima dell'inizio delle lezioni.

Se non potranno partecipare neanche alla sessione straordinaria, dovranno ripetere l'anno.

Se la richiesta è determinata da motivi di salute il Presidente deve predisporre immediatamente l'accertamento con visita fiscale.



Assenze dei candidati – Prove suppletive

- La **prima prova scritta suppletiva** si svolge nel giorno di **lunedì 1 luglio 2013 alle ore 8.30**; la **seconda** prova scritta suppletiva nel **giorno successivo 2 luglio 2013, con eventuale prosecuzione**, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. La quarta prova scritta, per gli istituti interessati, si svolge nel giorno successivo all'effettuazione della terza prova scritta. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedì successivo.
- L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.



La verbalizzazione



O.M. 13/2013, art 20



Verbalizzazione

- **Particolare attenzione** per le conseguenze in caso di contenzioso
- Dalla verbalizzazione deve essere possibile **ricostruire le operazioni** svolte dalla commissione, con trasparenza e completezza
- Le deliberazioni adottate vanno sempre **motivate**

O.M. 13/2013 art. 20

Verbalizzazione


- All'OM 13/2013 sono allegati i modelli di verbale.
- Anche quest'anno l'applicazione denominata "Commissione web", supporta l'intera attività delle commissioni di esame, inclusa la verbalizzazione.
- L'applicazione consente anche il trasferimento dei dati immessi dalle commissioni direttamente al SIDI, semplificando il lavoro delle segreterie scolastiche.
- Le informazioni riguardanti "Commissione web" sono disponibili al seguente indirizzo
<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/esame-di-stato/commissione-web>
- Il software Commissione Web , quest'anno, potrà usarlo anche solo una delle due classi-commissioni abbinate.

Il voto finale e la certificazione

MATURITA' IN CENTESIMI

25 PER IL CURRICULUM,
45 PER GLI SCRITTI,
30 PER L'ORALE:
AL MASSIMO ARRIVIAMO
A CENTO CENTESIMI

... E TUTTA
'STA FATICA
PER PRENDERE
UN EURO?



O.M. 13/2013, art 21

Voto finale e certificazione: Attribuzione Bonus

- **Requisiti:** almeno 15 punti di credito scolastico e 70 nelle prove d'esame (invariato) NB: Non somma 85!
- Quando: i criteri per il bonus sono da definire prima dell'inizio delle prove
- **Quanto:** fino a 5 punti; differenziare
- **Discrezionale:** si può (non è dovuto)
- Se attribuito va **motivato**
- **Criteri:** prove d'esame, percorso scolastico, ecc. (da definirsi possibilmente prima dell'inizio delle prove)
- **Funzione:** valorizzare gli studenti meritevoli

Voto finale e certificazione: Attribuzione Lode

- **Requisiti:**
 1. Raggiungere il punteggio 100 senza aver usufruito di “bonus”; unanimità
 2. Credito scolastico massimo, senza integrazioni di cui all’art. 11, DPR 323/98
 3. Scrutinio 3°, 4° e 5° anno: media superiore a 9/10 e solo voti uguali o superiori a 8/10
 4. Credito scolastico: massimo, attribuito sempre all’unanimità
 5. Valutazione delle prove d’esame: voto massimo attribuito all’unanimità
 6. Studenti che anticipano per merito: non meno di 8/10 e media voti > 9
- **Discrezionale:** si può, non è un obbligo ... ma con questi requisiti!!!
- **Finalità:** premiare studenti “eccellenti”: differenziare i 100 con il bonus da quelli senza bonus

**L. 1/07 – DM 99/09 -
O.M. 13/2013, art. 21**

Gli adempimenti conclusivi



O.M. 13/2013, art 21



Adempimenti conclusivi

- Relazione del Presidente
- Compilazione del modello di certificazione
- Pubblicazione congiunta dei risultati all'albo dell'istituto (con i voti)
- Predisposizione plico (distinto per classe)
- Consegna atti, materiali e documenti al dirigente o suo sostituto

Adempimenti conclusivi

- ❖ Relazione finale del presidente: non più obbligatoria ma ... libera, con eventuali osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, ma soprattutto proposte migliorative per il nuovo esame di Stato
- ❖ I presidenti di commissione affidano all'istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una **scheda da trasmettere all'ispettore tecnico di vigilanza, tramite l'UST**, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classi-commissioni per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati.

O.M. 13/2013 art. 20, c. 11

La pubblicazione dei risultati



O.M. 13/2013, art 22



Publicazione risultati

- L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto con l'**indicazione del punteggio finale** conseguito e con la sola indicazione **ESITO NEGATIVO** nel caso di non superamento dell'esame.
- Qualora venga attribuita la **lode**, deve esserne fatta menzione.
- Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla **scheda** di ciascun candidato e sui **registri** d'esame.
- Il riferimento all'eventuale effettuazione di prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo.

DPR 122/09 - O.M. 13/2013 art. 22

Publicazione risultati

- L'esito della parte specifica dell'esame ESABAC con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'Istituto sede della commissione, con la formula: "Esito ESABAC: Punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
- Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di 100 con l'attribuzione della lode, la scuola provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L.vo 29-12-2007, n.262, all'acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

DPR 122/09 - O.M. 13/2013 art. 22

Publicazione risultati

- Le operazioni di esame di Stato dovranno, comunque, concludersi entro il giorno 18 luglio 2013.
- Entro la stessa data la scuola sede di esame deve trasmettere al SIDI, nell'area "Esiti esami di Stato", i dati dei risultati di esame.

O.M. 13/2013 art. 22, c 6

Le operazioni finali



Operazioni finali

- Cosa va inserito nel “pacco”:
 - Una copia in bianco, siglata da tutti i membri della Commissione, delle griglie di valutazione
 - Prima prova scritta (verificare che ci siano tutte)
 - Il testo della prima prova scritta
 - Griglie di valutazione della prima prova scritta dei candidati
 - Seconda prova scritta (verificare che ci siano tutte)
 - Il testo della seconda prova scritta
 - Griglie di valutazione della seconda prova scritta dei candidati

Operazioni finali

- Cosa va inserito nel “pacco”:
 - Terza prova scritta (verificare che ci siano tutte)
 - Il testo della terza prova scritta
 - Griglie di valutazione della terza prova scritta dei candidati
 - Testi delle terze prove scritte non scelti
 - Fogli firma della prima prova scritta
 - Fogli firma della seconda prova scritta
 - Fogli firma della terza prova scritta
 - Griglie di valutazione dei colloqui dei candidati
 - Schede dei candidati
 - Verbali

Operazioni finali

► Cosa va inserito nel “pacco”:

- Dichiarazioni dei membri della Commissione
- Calendari delle prove di esame
- Esito finale
- Documentazione varia riguardanti l'esame

N.B. Va fatto un “pacco” per ogni classe. Il pacco va depositato agli atti della sede di esame e non nella sede dell'istituto di assegnazione (qualora le due sedi non coincidono)

Operazioni finali

- ➡ Cosa non va inserito nel pacco e va consegnato al Dirigente scolastico o al suo sostituto:
 - Il plico del materiale
 - Due copie del registro d'esame per ciascuna classe, **di cui una copia in formato digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale**
 - Un prospetto dei risultati degli esami (uno per ogni classe – la pubblicazione degli esiti va fatta all'albo della sede di esame e non nella sede dell'istituto di assegnazione (qualora le due sedi non coincidono))
 - I documenti dei candidati interni
 - I documenti dei candidati esterni (ove siano presenti)
 - Copia della relazione del Presidente (qualora lo ritenga opportuno)
 - Scheda sulle motivazioni di attribuzione di eventuali lodi (da inviare al dirigente tecnico di vigilanza, tramite l'UST)

Disposizioni organizzative: plico telematico

E' confermato il Progetto di semplificazione, finalizzato alla trasmissione per via telematica delle prove, denominato "plico telematico", contenente i testi della prima e della seconda prova scritta (nonché, ove prevista, della quarta prova scritta).

Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura, e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e, almeno, un "*referente di sede*".

Con apposita nota ministeriale prot. n. 1018 del 2 maggio 2013, relativa alle nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado ("plico telematico") sono state fornite dettagliate istruzioni. Si fa tuttavia presente che non saranno gestite col "plico telematico" le prove cartacee in formato Braille.

**O.M. 13/2013, art. 28 - nota
MIUR 8/5/2013 prot. 2382**

Disposizioni organizzative: plico telematico

Prima dell'inizio delle prove alle scuole saranno trasmesse le chiavi per aprire il plico telematico la mattina di ogni prova.

Un'altra chiave per l'apertura sarà fornita la mattina di ogni prova stessa dal Ministero.

Nel caso vi fossero problemi per l'apertura del plico telematico la commissione può rivolgersi all'UST.

**O.M. 13/2013, art. 28 - nota
MIUR 8/5/2013 prot. 2382**

Disposizioni organizzative: precauzioni

E' assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.

Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista l'esclusione da tutte le prove.

E' inoltre vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare" o personal computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni "wireless", comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.

**nota MIUR 8/5/2013
prot. 2382**

Disposizioni organizzative: precauzioni

In ognuno dei giorni impegnati dalle prove scritte, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente, alla prima prova scritta, alla seconda prova scritta e, eventualmente, alla quarta prova scritta, **esclusivamente il collegamento con la rete INTERNET dei computer utilizzati**: 1) dal dirigente scolastico o di chi ne fa le veci; 2) dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci; 3) dal referente o dai referenti di sede.

Nel corso delle prove scritte sarà pertanto disattivato il collegamento alla rete Internet di tutti gli altri computer presenti all'interno delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte. Saranno altresì resi inaccessibili aule e laboratori di informatica.

**nota MIUR 8/5/2013
prot. 2382**

Considerazioni finali

*L'impegno di ognuno di noi
sia finalizzato a cooperare
perché l'esame possa costituire
per ogni studente e per ogni studentessa
un'esperienza significativa
sotto il profilo etico, culturale e personale.*

